

Fisco. Nel mirino sanzioni e accertamenti più facili varati dalle manovre estive

Studi di settore, categorie compatte contro la stretta

Imprese e professionisti chiedono un dietrofront

Andrea Curiat
Giovanni Parente

Un passo indietro rispetto alla stretta delle manovre estive sugli studi di settore. È la richiesta che arriva da imprese e professionisti. L'aumento delle sanzioni e il rischio di accertamento in presenza di uno scostamento del 10% del reddito dichiarato rispetto a quello "ricostruito" rischiano di compromettere i rapporti diplomatici tra fisco e categorie. Una collaborazione che aveva portato a modifiche condivise negli ultimi anni. Certo, ci sono gli indicatori non incoraggianti sul fronte evasione rilevati dall'Agenzia delle entrate. Come ha ricordato il direttore centrale dell'accertamento, Luigi Magistro, i controlli effettuati in tutta Italia stanno portando alla luce i ritocchi artificiosi ai «costi residuali che consentono a molti di aggiustare lo studio per allinearsi sulla carta e fraudolentemente ai redditi presunti». Eppure le ultime norme non convincono affatto i rappresentanti del mondo produttivo.

Gli effetti sulla congruità

Claudio Carpentieri, responsabile politiche fiscali Cna, rileva un gap di coerenza tra il lavoro fatto per «rendere gli studi di settore sempre più affidabili e poi consentire più facilmente all'amministrazione finanziaria di riconoscere la congruità dei ricavi per applicare altri metodi di accertamento non condivisi». Il pericolo è «una disaffezione alla congruità dei ricavi» e - aggiunge - le modalità per raggiungere la fedeltà fiscale «non sono certo quelle di moltiplicare e intensifi-

care le misure di accertamento ex post limitando l'efficacia delle misure di compliance».

Che fare? Antonio Vento, responsabile fiscalità d'impresa di Confcommercio, è chiaro: «È opportuno il ritorno alla normativa precedente. Si è intervenuti sulla materia unilateralmente e peraltro in modo disomogeneo. Abbiamo assistito all'aumento delle sanzioni in caso di mancata comunicazione o di falsificazione nei dati comunicati all'amministrazione e all'eliminazione della norma che obbligava l'amministrazione finanziaria a motivare il proprio comportamento, in presenza di una situazione congrua. Queste modifiche, disattendendo quanto previsto nel nuovo protocollo d'intesa, sono state percepite come una profonda mutazione delle relazioni con l'amministrazione finanziaria».

Andrea Trevisani, direttore della direzione politiche fiscali di Confartigianato, mette in rilievo un problema e suggerisce una

proposta: «La notevole mole di dati richiesti può portare a errori in buona fede. Considerata la gravosità della sanzione, il limite del 10% sui redditi accertati è troppo esiguo. È necessario incrementarlo adeguatamente, anche fino al 50 per cento».

Le proposte degli ordini

Sulla stessa linea i professionisti. Roberto D'Imperio, membro del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), prevede che «l'inasprimento delle sanzioni non riuscirà a ottenere l'effetto voluto: creare una coscienza "etica" del contribuente per ridurre l'evasione». C'è un peccato originale nelle ultime riforme: «Equiparano gli errori formali a quelli sostanziali - prosegue - e questo aumenta i costi indiretti per imprenditori e professionisti: impiegano più tempo a compilare gli studi di settore che non le dichiarazioni dei redditi». D'Imperio ha un'idea preci-

sa: «Bisogna anche premiare, non solo castigare. Si potrebbero garantire riduzioni e crediti d'imposta a chi ha sempre dichiarato redditi superiori alla media degli studi di settore».

Critico anche Antonio Damascelli, coordinatore della commissione per le problematiche in materia tributaria del Consiglio nazionale forense (Cnf): «L'ingresso dell'accertamento extra-contabile basato esclusivamente sugli studi di settore deroga pericolosamente dal principio della necessità di presunzioni gravi, precise e concordanti. Inoltre non si distingue più se le informazioni ritenute inattendibili sono frutto di una scelta oggettiva, arbitrariamente posta in essere dal contribuente, o siano risultato di una plausibile seppur discutibile formulazione del dato».

Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, individua ulteriori incognite: «Quel che preoccupa maggiormente è che il fisco possa eccepire l'omissione dello studio poiché non condivide la causa di esclusione indicata dal contribuente, come ad esempio quello del periodo di non normale svolgimento dell'attività». E non è il solo modo da sciogliere: «C'è da chiedersi se il venir meno della necessità di un'adeguata motivazione in caso di accertamento da studio di settore - conclude Calderone - possa consentire al fisco di evitare un'oggettiva e analitica motivazione che tenga conto delle osservazioni del contribuente in occasione del contraddittorio. Su questo, però, c'è da dubitarne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Accertamento induttivo

● Con l'accertamento induttivo il fisco può ricostruire la posizione reddituale del contribuente utilizzando dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con la facoltà di prescindere, in tutto o in parte,

dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, se esistenti. L'ufficio può utilizzare presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. È questa la principale differenza con l'accertamento analitico-induttivo e viene giustificata dal fatto che il comportamento contabile o fiscale del contribuente è giudicato talmente inattendibile da non poter costituire la base di partenza per la determinazione del reddito.

Il quadro aggiornatoA CURA DI **Rosanna Acierno**

La disciplina sugli studi di settore dopo le manovre estive

**1 L'INASPRIMENTO DELLE SANZIONI****01 | L'OMMISSIONE DEI DATI RILEVANTI**

Scatta la sanzione di 2.065 euro se il contribuente non ha omissso di comunicare dati rilevanti ai fini degli studi di settore e non vi abbia provveduto anche a seguito di specifico invito da parte dell'agenzia delle Entrate

02 | L'AGGRAVANTE DELL'INFEDELITÀ

Sono applicabili le sanzioni dal 150% al 300% delle maggiori imposte, nel caso in cui sia stata omessa la presentazione della comunicazione e, contestualmente, venga rilevata l'infedeltà della dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette, Iva e Irap

03 | LO SCOSTAMENTO

La dichiarazione si considera infedele quando, a seguito della corretta applicazione degli studi, emerge uno scostamento almeno pari al 10% tra il maggior reddito accertato (oppure tra la maggiore Iva accertata o la minore Iva detraibile accertata o rimborsabile) e quanto dichiarato

2 I POTERI DEL FISCO**01 | L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

L'Agenzia delle entrate può procedere a un accertamento induttivo nel caso in cui venga rilevata l'omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore oppure vengano indicate cause di esclusione o di inapplicabilità inesistenti

02 | I SOGGETTI CONGRUI E COERENTI

L'agenzia delle Entrate non può procedere a un accertamento analitico-induttivo (di tipo presuntivo) se il contribuente risulta congruo e coerente agli studi di settore (anche a seguito di adeguamento) nell'anno di imposta accertato e in quello precedente e se l'ammontare dei maggiori ricavi/compensi accertati sia - entro il limite di 50mila euro - non superiore al 40% di quelli dichiarati

03 | IL LIMITE

La preclusione vale solo per l'accertamento analitico induttivo. Pertanto, l'Agenzia può procedere comunque ad accertamenti di tipo analitico o di tipo induttivo, a prescindere dalla congruità

04 | MOTIVAZIONE NON OBBLIGATORIA

In caso di accertamento induttivo nei confronti di un soggetto congruo e, dunque, di ricalcolo del maggiore reddito imponibile sulla base di coefficienti di ricalcolo, l'ufficio non è più obbligato a motivare le ragioni che lo hanno indotto a disattendere le risultanze dello studio di settore

3 I TERMINI DI PUBBLICAZIONE**01 | ENTRO FINE ANNO**

A partire dal 2012 e per gli anni di imposta successivi, gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno di imposta nel quale entrano in vigore

02 | LE INTEGRAZIONI

Le eventuali integrazioni andranno pubblicate entro il 31 marzo dell'anno successivo: ad esempio, per l'anno di imposta 2012 gli studi dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2012 mentre le "aggiunte" entro il 31 marzo 2013

Il parere degli esperti

Sono i modelli a rendere più probabili gli errori

Serena Riselli

C'è un'incongruenza tra l'ordinamento tributario e la realtà

do nell'ordinamento tributario: «Da un lato si dice che gli adempimenti dei contribuenti devono essere semplificati per ridurre il costo dell'obbedienza. Dall'altro vengono posti a carico dei contribuenti sempre maggiori oneri documentali, con il rischio di incorrere in errori anche formali, che poi saranno sanzionati». A rilevare la dinamica in atto è Gianni Marongiu, ordinario di diritto tributario all'università di Genova e padre dello Statuto del contribuente. Una fotografia che ritrae quasi alla perfezione quanto accaduto con gli ultimi interventi normativi sugli studi di settore, che hanno portato all'aumento delle sanzioni per le omissioni di dati rilevanti e a maggiori poteri per il fisco nel caso in cui il contribuente presenti scostamenti dal reddito dichiarato superiori al 10 per cento.

Ma serve davvero puntare sulle penalità per la compliance? «Questa modifica - afferma Alessandro Santoro, docente di Scienza delle finanze all'università Bicocca di Milano - si basa sull'idea, a mio avviso errata, che l'evasione in Italia sia dovuta ad un livello di sanzioni troppo basso. Ma non credo che la soluzione del problema sia inasprire le sanzioni, anche perché l'aumento deve essere percepito dal contribuente come credibile». Come mette in luce Gianni Marongiu, «le sanzioni sono un'arma nella lotta contro l'evasione, ma non possono essere l'unico strumento». Il «cuore del problema» sta nel fatto che il contribuente si troverà più esposto ad accertamento induttivo senza disporre di ade-

guate tutele. «Ma per fortuna - rimarca Marongiu - si sta formando un orientamento giurisprudenziale che, sulla scia dello Statuto del contribuente, ritiene necessario rispettare il diritto al contraddittorio».

La distinzione

Secondo Raffaello Lupi, ordinario di diritto tributario all'università di Tor Vergata, va comunque operata una distinzione: «Se c'è un'alterazione evidente diretta a distorcere il quadro dello studio di settore, allora è giusto che il contribuente venga sanzionato. Se, invece, le richieste dello studio sono irrilevanti nel caso specifico e richiederebbero una faticosa e inutile riaggregazione dei dati contabili, sono del tutto normali risposte indicative per ordine di grandezza». L'importante «è un'immagine - continua Lupi - complessivamente fedele dell'attività esercitata, che dovrebbe essere sufficiente a escludere ogni sanzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA